



ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI
E DEGLI ESPERTI CONTABILI DI PISTOIA

DOTT. RAG. FABRIZIO GIOVANNI POGGIANI

Dottore commercialista – Revisore legale – Pubblicista

CIRCOLARE MENSILE PER L'IMPRESA

gennaio 2021

SUPPLEMENTO

***Speciale dai e documenti
per redazione della
“Dichiarazione IVA”***

SPECIALE DICHIARAZIONE IVA 2021 (periodo d'imposta 2020)

Si trasmettono alcuni fogli di lavoro relativi alla predisposizione della dichiarazione IVA per il periodo d'imposta 2020.

I modelli allegati dovrebbero essere restituiti al nostro Studio compilati ed accompagnati dall'altra documentazione richiesta; quantomeno è necessaria la documentazione di appoggio.

Sono obbligati alla presentazione della dichiarazione annuale IVA tutti i titolari di partita IVA che esercitano attività d'impresa, attività artistiche o professionali.

Attenzione: Quest'anno (2021 con riferimento ai dati IVA 2020) **la dichiarazione IVA deve essere presentata esclusivamente in forma autonoma nel periodo compreso tra il 1° febbraio e il 30 aprile.**

Il saldo a debito della dichiarazione annuale dovrà essere versato entro il 16 marzo 2021; non ha subito modifiche la possibilità di versare il saldo IVA annuale entro il termine previsto per le imposte relative alla dichiarazione dei redditi, applicando una maggiorazione dello 0,40% per ogni mese successivo al termine ordinario.

Principali novità della dichiarazione IVA 2021

Le principali novità della dichiarazione IVA 2021 sono le seguenti:

- nel **Quadro VA**, nella sezione 2, è stato inserito il nuovo rigo VA16 riservato ai soggetti che hanno usufruito dei provvedimenti agevolativi di sospensione dei versamenti emanati a seguito dell'emergenza sanitaria da Covid-19;
- nel **Quadro VF**, nella sezione 3, rigo VF30, è stata prevista la nuova casella 10 che deve essere barrata dagli imprenditori agricoli che hanno applicato il regime riservato all'attività di oleoturismo di cui alla legge n. 160 del 2019;
- nella sezione 3-A, rigo VF34, è stato introdotto un nuovo campo 9 per tenere conto, in sede di determinazione della percentuale di detrazione, delle cessioni di beni di cui all'art. 124 del D.L. n. 34 del 2020 e all'art. 1, comma 453, della legge n. 178 del 2020 (beni necessari per il contenimento e la gestione dell'emergenza da Covid-19). Conseguentemente il campo successivo è stato rinumerato in campo 10;
- il **Quadro VI** è stato soppresso in quanto l'art. 12-septies del D.L. n. 34 del 2019 ha ridefinito la disciplina delle dichiarazioni d'intento e ha previsto la soppressione dell'obbligo di comunicazione delle dichiarazioni d'intento ricevute da parte dei fornitori di esportatori abituali;
- nel **Quadro VQ** è stata prevista la nuova colonna 7 riguardante l'ammontare dell'IVA periodica versata a seguito della ripresa dei versamenti dopo la sospensione per eventi eccezionali, nel periodo compreso tra il giorno successivo alla data di presentazione della dichiarazione relativa

al 2019 e la data di presentazione della dichiarazione relativa al presente anno d'imposta. Le colonne successive sono state rinumerate;

- nel **Quadro VL**, nella sezione 3, è stato previsto il nuovo rigo VL41, per indicare nel campo 1, la differenza, se positiva, tra l'IVA periodica dovuta e l'IVA periodica versata; nel campo 2, la differenza, se positiva, tra il credito che si sarebbe generato qualora l'IVA periodica dovuta fosse stata interamente versata entro la data di presentazione della dichiarazione annuale ("credito potenziale") e il credito effettivamente liquidato nel rigo VL33;
- nel **Quadro VO**, nella sezione 1, è stato previsto il rigo VO16, riservato ai soggetti che effettuano le prestazioni di servizi indicate nell'art. 7-octies D.P.R. n. 633/1972 nei confronti di committenti non soggetti passivi stabiliti in Stati membri dell'Unione europea diversi dall'Italia;
- nella sezione 2, rigo VO26, è stata prevista la casella 2 per comunicare la revoca dell'opzione in precedenza esercitata;
- nella sezione 3, è stato introdotto il **rigo VO36**, riservato ai soggetti che esercitano l'attività oleoturistica e comunicano di aver optato per l'applicazione dell'IVA e del reddito nei modi ordinari.

Si ricorda inoltre che con il quadro VP è possibile avvalersi della facoltà di comunicare nel modello IVA (entro il 1° marzo 2021) i dati della liquidazione relativa al IV trimestre e che il quadro VQ consente ai soggetti passivi interessati di determinare il credito maturato per versamenti d'imposta non spontanei.

Regole per la detrazione IVA

Si riepilogano le regole da applicare in materia di trasmissione delle fatture e di detrazione dell'IVA sugli acquisti, e in particolare di quelle (diverse dalla regola generale) applicabili per le fatture ricevute "a cavallo d'anno".

La fattura immediata deve essere emessa entro 12 (dodici) giorni dall'effettuazione dell'operazione, determinata ai sensi dell'art. 6 del decreto IVA.

Nel caso di fattura differita, invece, la trasmissione può avvenire entro il giorno 15 del mese successivo rispetto a quello in cui sono state effettuate le operazioni, sempre considerando l'art. 6 del D.P.R. n. 633/1972 per la determinazione del momento di "effettuazione" dell'operazione ai fini IVA.

Può dunque intercorrere un certo tempo tra la "data" esposta nella fattura elettronica e la data di effettiva consegna della stessa.

Con la circolare n. 1/E del 17 gennaio 2018 l'Agenzia Entrate ha chiarito che l'esercizio del diritto alla detrazione è subordinato alla sussistenza di due presupposti:

- il primo sostanziale relativo all'effettuazione dell'operazione;
- il secondo formale relativo al possesso della regolare fattura da annotare sul registro IVA.

Quindi per potere detrarre l'IVA sugli acquisti è necessario che la fattura sia ricevuta e contabilizzata.

La data della fattura è solo uno degli elementi da prendere in considerazione, che passa in secondo piano rispetto alla data di ricezione, il tutto in un quadro che, alla luce dei tempi concessi per l'emissione delle e-fatture, comporta normalmente uno sfasamento temporale tra data della fattura e data di ricezione da parte del destinatario.

L'art. 1, comma 1, del D.P.R. 23 marzo 1998, n. 100, nella sua formulazione attuale, prevede che "Entro il giorno 16 di ciascun mese, il contribuente determina la differenza tra l'ammontare complessivo dell'imposta sul valore aggiunto esigibile nel mese precedente, risultante dalle annotazioni eseguite o da eseguire nei registri relativi alle fatture emesse o ai corrispettivi delle operazioni imponibili, e quello dell'imposta, risultante dalle annotazioni eseguite, nei registri relativi ai beni ed ai servizi acquistati, sulla base dei documenti di acquisto di cui è in possesso e per i quali il diritto alla detrazione viene esercitato nello stesso mese ai sensi dell'art. 19 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633. Entro il medesimo termine di cui al periodo precedente può essere esercitato il diritto alla detrazione dell'imposta relativa ai documenti di acquisto ricevuti e annotati entro il 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione, fatta eccezione per i documenti di acquisto relativi ad operazioni effettuate nell'anno precedente. ...".

La regola generale quindi prevede che la fattura ricevuta ed annotata entro il giorno 15 del mese successivo può essere considerata nella liquidazione del mese precedente, se l'operazione è stata effettuata in tale mese, ma l'ultima parte dell'art. 1 comma 1, del D.P.R. 23 marzo 1998, n. 100, stabilisce un'eccezione di fondamentale importanza: la disposizione non vale per i documenti di acquisto relativi ad operazioni effettuate nell'anno precedente.

Ciò significa che la regola dei 15 giorni in più per ricevere ed annotare, potendo "retrodatare" la detrazione IVA, non vale per i documenti relativi al mese di dicembre, ma ricevuti a gennaio, anche se ricevuti ed annotati entro il giorno 15 di gennaio.

Esempio

Un bene viene consegnato in data 23 dicembre 2020. Il fornitore emette fattura immediata, avente data 23 dicembre 2020, ma, avendo 12 giorni a disposizione per la trasmissione del file XML al Sistema di Interscambio, procede all'invio in data 2 gennaio 2021. La fattura viene consegnata dal Sdl al destinatario ed annotata dallo stesso in pari data.

Si tratta di documento di acquisto relativo all'anno precedente per cui, anche se la fattura si riferisce ad operazione del mese precedente (dicembre 2020), non vale la regola che consente la detrazione nel medesimo mese in caso di annotazione entro il giorno 15 del mese successivo.

Ne consegue che l'imposta potrà essere legittimamente detratta a partire dal mese di gennaio 2021, ad avvenuta registrazione.

Inoltre, nel caso in cui una fattura, recapitata nel 2020, non venga registrata in tale anno, affinché sia possibile portare in detrazione l'IVA, l'annotazione dovrà essere effettuata entro il termine

previsto per la dichiarazione IVA, ovvero entro il 30 aprile 2021, in apposito sezionale - o comunque con una tecnica che consenta di distinguerla dalle fatture "correnti". L'IVA dovrà concorrere al modello IVA 2021, riferimento 2020, e non essere invece considerata nella liquidazione periodica del 2021, nella quale viene effettuata la registrazione.

Fattura emessa a dicembre 2020	Ricevuta e registrata a dicembre 2020	Detrazione in dicembre 2020
	Ricevuta nel 2020 ma registrata nel 2021 (entro aprile 2021)	Detrazione in Dichiarazione IVA del 2020 e registrazione tramite sezionale
	Ricevuta nel 2020 ma registrata nel 2021 (dopo aprile 2021)	Detrazione non ammessa
	Ricevuta e registrata a gennaio 2021	Detrazione ammessa a gennaio 2021

Dichiarazioni con saldo IVA a credito

Il credito IVA maturato al 31 dicembre 2020 (comprensivo di quello riferito a fatture 2020 registrate nel 2021 per i motivi e con le modalità sopra indicate) può essere utilizzato in compensazione con altre imposte e contributi (compensazione "orizzontale" o "esterna"), già a decorrere dalla scadenza del 18 gennaio 2021 – il 16 cade di sabato – (codice tributo 6099 - anno di riferimento 2020), ma solo fino al limite massimo di 5.000 euro.

L'eventuale credito eccedente i 5.000 euro potrà invece essere utilizzato a partire dal decimo giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione annuale IVA ma soltanto se la dichiarazione IVA annuale riporterà il visto di conformità rilasciato da un professionista abilitato. In alternativa all'apposizione del visto di conformità è possibile far sottoscrivere la dichiarazione dall'organo incaricato ad effettuare il controllo contabile, il limite è elevato a 50.000 euro per le start-up innovative.

I contribuenti che hanno applicato gli ISA e, sulla base delle relative risultanze hanno ottenuto un punteggio riferito al 2019 almeno pari a 8, sono esonerati dall'apposizione del visto di conformità così come dalla prestazione della garanzia per le compensazioni o per il rimborso del credito IVA annuale per un importo non superiore a 50.000 euro annui, ai sensi dell'art. 9-bis, comma 11, lett. a) e b), del D.L. n. 50 del 2017.

Ai sensi delle disposizioni introdotte dal D.L. n. 50/2017, in tutti i casi di utilizzo a compensazione del credito IVA, il pagamento di ogni singolo modello F24 dovrà avvenire esclusivamente con modalità telematiche (Fisconline e/o Entratel) e non è più consentito l'utilizzo dell'home banking.

Chi avesse maturato nel 2019 un credito IVA compensabile, non interamente utilizzato in compensazione nel corso del 2020, potrà proseguirne l'utilizzo (codice tributo 6099 - anno 2019) fino a quando non sarà presentata la dichiarazione annuale IVA per il 2020, all'interno della quale il credito dell'anno precedente sarà, per così dire, "rigenerato" andandosi a sommare al credito IVA maturato nel 2020.

Ricordiamo, sempre in tema di compensazioni, che dal 2011 sono operative le disposizioni contenute nell'art. 31 del D.L. n. 78/2010, che ha previsto:

- da un lato il divieto di utilizzare in compensazione i crediti erariali in presenza di debiti superiori a 1.500 euro per i quali sia scaduto il termine di pagamento (pena l'applicazione di una sanzione del 50% dell'importo indebitamente compensato),
- e, dall'altro, la possibilità di pagare, anche in parte, i ruoli erariali tramite compensazione.

Si precisa anche che la disciplina sulla compensazione dei crediti IVA sopra illustrata riguarda soltanto la compensazione "orizzontale" o "esterna" dei crediti IVA, e non anche la compensazione cosiddetta "verticale" o "interna", ossia la compensazione dei predetti crediti con l'IVA dovuta a titolo di acconto, di saldo o di versamento periodico.

Il decreto fiscale collegato alla legge di Bilancio 2017 (D.L. 22 ottobre 2016, n. 193, convertito in legge n. 225/2016) ha innalzato da 15.000 a 30.000 euro l'ammontare di eccedenza IVA a credito che può essere richiesta a rimborso senza la necessità di prestare la garanzia o l'asseverazione. L'innalzamento del limite non però riguardato l'ipotesi della compensazione ma solo quella del rimborso.

Attenzione

Per predisporre tempestivamente la dichiarazione IVA, anche al fine di anticipare eventuali compensazioni del credito, la documentazione da parte Vostra dovrà esserci consegnata non appena possibile e comunque entro il 10 febbraio 2021.

Lo Studio rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.

Cordiali saluti.

Dott. Rag. Fabrizio Giovanni Poggiani

Ditta**Data****Codici attività (Ateco2007)****CHECK LIST DEI CONTROLLI E DOCUMENTI NECESSARI**

Casi particolari (barrare la casella in caso di corrispondenza):

- Contribuente con contabilità separate (art. 36)
- Contribuente con operazioni straordinarie (fusioni, scissioni, ecc.) o altre trasformazioni sostanziali soggettive
- Contribuente che ha usufruito di agevolazioni per eventi eccezionali
- Contribuente (società o ente) che ha partecipato alla procedura di liquidazione dell'IVA di gruppo
- Contribuente che ha adottato il regima IVA di cassa

Notizie e documenti richiesti per la compilazione della comunicazione e della dichiarazione IVA (se non già a disposizione del nostro Studio):

- Copia dell'ultima dichiarazione IVA presentata nel 2020 (periodo 2019)
- Copia delle liquidazioni periodiche 2020 annotate sui registri IVA
- Copia delle Comunicazione liquidazioni periodiche IVA trasmesse (LIPE)
- Copia dei modelli F24 per i versamenti periodici, per i versamenti a seguito di "ravvedimento operoso", per il versamento dell'acconto di dicembre 2020 e per l'utilizzo in compensazione con altre imposte o contributi di crediti IVA.
- Copie modelli INTRA presentati per acquisti e cessioni intracomunitarie
- Riepilogo di tutte le compensazioni d'imposta, effettuate nel 2020, dell'eventuale credito IVA 2019 (o precedenti) e degli eventuali crediti infrannuali IVA 2020 chiesti a rimborso o in compensazione.
- Riepilogo di tutte le operazioni registrate nel corso del 2020 (o nel 2019 ma con riferimento al 2020), regolarmente suddivise per aliquota.
- Prospetto di calcolo dell'acconto IVA (se il metodo utilizzato è diverso dallo storico).
- Raccordo Volume d'affari IVA con totale dei ricavi iscritti in contabilità (vedi Mod. B).
- Indicazione delle operazioni effettuate nei confronti di condominii e terremotati
- Indicazione delle prestazioni ricevute da soggetti "minimi" senza applicazione dell'IVA
- Ripartizione del totale acquisti e importazioni nei seguenti importi:

Beni ammortizzabili	,00
Beni strumentali non ammortizzabili (comprende canoni leasing)	,00
Beni destinati alla vendita o alla produzione	,00
Altri acquisti e importazioni	,00

- Conto economico con l'indicazione dei beni e servizi acquisiti e destinati alla rivendita e con l'indicazione delle vendite soggette ad IVA.
- Situazione patrimoniale con l'indicazione del debito/credito IVA al 31 dicembre 2020 con eventuale annotazione dell'IVA 2020 registrata nel 2021.
- Partitari delle voci:
 - Beni ammortizzabili e beni di valore inferiore a € 516,46
 - Canoni leasing
 - IVA indetraibile
- Elenco dettagliato di tutte le operazioni esenti "occasionalmente"
- Elenco dettagliato di tutte le operazioni intrattenute con San Marino e Città del Vaticano
- Elenco dettagliato di tutte le operazioni effettuate in reverse charge (acquisti intracomunitari, acquisti da non residenti, importazioni con reverse charge, rottami, oro industriale, subappalti edilizia, immobili strumentali, ecc.), se dai registri non sono già evidenziate, con separato codice, tutte le specifiche casistiche:
 - Estrazione di beni da depositi IVA (art. 50-bis, c. 6, D.L. n. 331/1993)
 - Acquisti di beni e servizi da soggetti non residenti ai sensi dell'art. 17, c. 2
 - Operazioni di cui all'art. 74, c. 1, lett. e)
 - Provvigioni corrisposte dalle agenzie di viaggio ai loro intermediari (art. 74-ter, c. 8)
 - Acquisti all'interno di beni di cui all'art. 74, c. 7 e 8
 - Acquisti all'interno di oro industriale e argento puro (art. 17, c. 5)
 - Acquisti di oro da investimento imponibile per opzione (art. 17 c. 5)
 - Acquisti intracomunitari di beni (inclusi acquisti di oro industriale, argento puro e beni di cui all'art. 74 c. 7 e 8)
 - Importazioni di beni di cui all'art. 74, c. 7 e 8 senza pagamento dell'IVA in dogana (art. 70 c. 6)
 - Importazioni di oro industriale e argento puro senza pagamento dell'IVA in dogana (art. 70 c. 5)
 - Acquisti di servizi resi da subappaltatori nel settore edile (art. 17, c. 6, lett. a)
 - Acquisti di fabbricati (art. 17, c. 6, lett. a-bis)
 - Acquisti di telefoni cellulari (art. 17, c. 6, lett. b)
 - Acquisti di prodotti elettronici (art. 17, c. 6, lett. c)
 - Acquisti di servizi del comparto edile e settori connessi (art. 17, c. 6, lett. a-ter)
 - Acquisti di beni e servizi del settore energetico (art. 17, c. 6, lett. d-bis, d-ter e d-quater)
 - Acquisti dei soggetti di cui all'art. 17-ter
- Elenco dettagliato di tutte le operazioni effettuate in split payment
- Elenco dettagliato di tutte le operazioni con applicazione del regime speciale dei beni usati
- Elenco dettagliato di tutte le operazioni transitate per deposito IVA
- Elenco dettagliato di tutte le autofatture
- Elenco dettagliato di tutti gli acquisti effettuati da soggetti esteri
- Suddivisione per regione o provincia autonoma di tutte le operazioni attive imponibili (e non di quelle non imponibili o esenti) fra operazioni effettuate nei confronti di operatori (clienti con partita Iva) e quelle effettuate nei confronti di consumatori finali (privati)

- Per gli esportatori abituali è necessario compilare l'allegato Mod. C e allegare copia delle annotazioni mensili per la determinazione del plafond disponibile.
- Per i fornitori di esportatori abituali è necessario compilare l'allegato Mod. D con il dettaglio di tutte le dichiarazioni di intento ricevute

L'elenco di cui sopra non è esaustivo. Ulteriori richieste potranno esservi formulate dallo Studio nel corso di espletamento della pratica.

Modello B**Periodo d'imposta 2020 - Dichiarazione IVA****Ditta****Data****Raccordo Volume d'affari**

Totale Ricavi in contabilità		,00
Variazioni in aumento		+ ,00
+	,00	
+	,00	
+	,00	
+	,00	
+	,00	
+	,00	
+	,00	
+	,00	
+	,00	
Variazioni in diminuzione		- ,00
-	,00	
-	,00	
-	,00	
-	,00	
-	,00	
-	,00	
-	,00	
-	,00	
-	,00	
Totale a raccordo con Volume d'affari IVA		= ,00

A titolo esemplificativo, nelle variazioni in aumento/diminuzione andranno evidenziate operazioni che, pur se non comprese nei ricavi dell'esercizio, concorrono a formare il volume d'affari IVA (e viceversa). Per esempio gli acconti (non compresi nei ricavi ma compresi nel volume d'affari IVA) e le "fatture da emettere" (comprese nei ricavi ma non comprese nel volume d'affari IVA).

Mod. C

Periodo d'imposta 2020 - Dichiarazione IVA

Ditta

Data

Plafond esportatori abituali

	PLAFOND utilizzato nel 2020		Operazioni effettuate nell'anno 2020		Operazioni effettuate nell'anno 2019 (solo se non indicate in Dichiarazione IVA dell'anno precedente)	
	all'interno o per acquisti INTRA	all'importazione	Volume d'affari	esportazioni	Volume d'affari	esportazioni
gennaio	-	-	-	-	-	-
febbraio	-	-	-	-	-	-
marzo	-	-	-	-	-	-
aprile	-	-	-	-	-	-
maggio	-	-	-	-	-	-
giugno	-	-	-	-	-	-
luglio	-	-	-	-	-	-
agosto	-	-	-	-	-	-
settembre	-	-	-	-	-	-
ottobre	-	-	-	-	-	-
novembre	-	-	-	-	-	-
dicembre	-	-	-	-	-	-
TOTALE	-	-	-	-	-	-

Plafond disponibile al 1° gennaio 2021

,00

Metodo adottato per il 2020

solare

mensile